




Città di Bellinzona

Messaggio municipale no. 558

Regolamento comunale per la
fornitura di acqua potabile -
aggiornamento

16 febbraio 2022
Commissione competente
Commissione della legislazione



Sommario

1.	Premessa	3
2.	Nel merito	3
3.	Conclusioni	9
4.	Dispositivo	10

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Presidente e Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il progetto di aggiornamento del Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile per le decisioni di vostra competenza.

1. Premessa

Con decisione del 16 ottobre 2017, il Consiglio comunale ha approvato lo Statuto del nuovo Ente autonomo di diritto comunale denominato Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB), ai sensi degli art. 193c e ss. LOC, per la gestione dell'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua potabile, lo smaltimento delle acque luride (trattamento dell'acqua integrata dalla sorgente fino alla depurazione), la distribuzione di energia e i servizi di telecomunicazione.

Parallelamente era al vaglio del Legislativo comunale il nuovo Regolamento per la fornitura di acqua potabile, approvato quest'ultimo nella seduta del 29 gennaio 2018. Ricordiamo che l'elaborazione di questo documento si era resa necessaria in tempi stretti per uniformare le normative ed il relativo tariffario dell'acqua potabile in virtù della costituzione del nuovo Comune, ovvero Città di Bellinzona.

La stesura di questo messaggio ha pertanto lo scopo primario di aggiornare e modificare in maniera puntuale l'attuale impianto normativo allineandolo al nuovo soggetto giuridico e di conseguenza allo Statuto dell'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) e relativo mandato di prestazione.

Si coglie inoltre l'occasione di introdurre nuove disposizioni relative all'utilizzo dei contatori intelligenti (smart meter) con funzionalità di telelettura e di disciplinare l'elaborazione dei dati raccolti in conformità alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

Le seguenti proposte sono state sottoposte alla Sezione enti locali per un esame preliminare. Il documento che vi presentiamo tiene già conto delle osservazioni formulate dal servizio cantonale. I capitoli oggetto di revisione sono i seguenti:

1. Definizioni
3. Disposizioni generali
8. Apparecchi di misura
13. Multe, contestazioni e procedure

2. Nel merito

Nel capitolo "Disposizioni generali" il progetto prevede lo stralcio degli artt. 1 (parz.) 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 in quanto organizzazione, competenze, compiti, mezzi finanziari sono temi già disciplinati in modo esaustivo dallo Statuto dell'Ente autonomo.

Per contro, il capitolo multe, contestazioni e procedure con particolare riferimento agli artt. 85 e 86 ha richiesto un adeguamento del quadro legislativo ritenuto che l'Ente autonomo costituisce personalità giuridica propria rispettivamente si è reso necessario esplicitare le istanze per i vari tipi di contestazioni che si dovessero presentare.

Esponiamo qui di seguito gli articoli oggetto di modifica/stralcio (Inserito A):

VERSIONE ATTUALE
1. DEFINIZIONI
Azienda: Aziende Municipalizzate Bellinzona, Sezione acqua potabile

NUOVA FORMULAZIONE
INSERTO A
1. DEFINIZIONI
Azienda: Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB), Settore Acqua potabile

3. DISPOSIZIONI GENERALI		3. DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Costituzione	Art. 1	Costituzione
cpv. 1	Le Aziende Municipalizzate di Bellinzona (AMB) – Sezione Acqua (in seguito nominate Azienda) sono istituite in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (del 12 dicembre 1907).		L'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) è un ente autonomo di diritto comunale della Città di Bellinzona istituito secondo i dispositivi degli artt. 193c e segg. della Legge organica comunale (LOC).
cpv. 2	L'Azienda è un istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica, che è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione del Consiglio comunale.		L'Azienda è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria, autonoma rispetto all'amministrazione comunale.
cpv. 3	Il Municipio per il tramite delle sue Aziende municipalizzate (AMB) amministra l'Azienda e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.		Abrogato (vedi artt. 10 e 12 Statuto AMB - Compiti e attribuzioni del Consiglio direttivo e competenze del Direttore)
Art. 3	Basi giuridiche	Art. 3	Basi giuridiche
cpv. 4	Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe. Tutti questi documenti sono scaricabili dal sito internet del Comune e delle AMB.		Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe. Tutti questi documenti sono scaricabili dai siti internet del Comune e dell'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB).

Art. 4	Organizzazione		
	<p>Gli organi dell'Azienda sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Consiglio comunale la Municipalità (rispettivamente la Commissione amministratrice, artt. 11 e 12 della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, LMSP); • la Commissione di revisione • la Direzione. 		<p>Abrogato (Vedi art. 7 Statuto AMB – Organi)</p>
Art. 5	Competenze del Consiglio comunale		
	<p>Il Consiglio comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adotta i regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione; • approva le tariffe e le tasse; • esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo; • autorizza le spese d'investimento; • nomina la Commissione di revisione; • decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell'Azienda; • autorizza il Municipio a intraprendere e a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative. 		<p>Abrogato (Si rinvia a quanto disposto dagli artt. 13, 42 e 193 c e segg. della Legge organica comunale, nonché allo Statuto AMB e al Mandato di prestazione)</p>

Art. 8	Commissione di revisione		
	La commissione della gestione del Consiglio comunale funge da Commissione di revisione.		Abrogato (vedi art. 14 Statuto – Ufficio di revisione)
Art. 9	Contabilità dell’Azienda		
	La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato, completamente separata da quella del Comune (art. 151 e ss. LOC).		Abrogato (vedi art. 5 Statuto AMB)
Art. 10	Proventi		
cpv. 1	L’Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine.		Abrogato (vedi artt. 3 e 4 Statuto AMB)
cpv. 2	L’utile d’esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio.		
cpv. 3	La perdita d’esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio.		
	8. APPARECCHI DI MISURA		8. APPARECCHI DI MISURA
Art. 56	Misura e lettura	Art. 56	Misura e lettura
cpv. 1	Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall’Azienda, che ne assicura la lettura periodica.		Invariato
cpv. 2	L’abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati all’Azienda.		Invariato
cpv. 3	---		L’Azienda è autorizzata a utilizzare i contatori intelligenti (smart meter), con funzionalità di registrazione (logging) e di telelettura dei dati di consumo.
cpv. 4	---		I dati registrati dal contatore possono essere raccolti dall’Azienda in remoto in ogni momento.
cpv. 5	---		L’utilizzo dei dati del contatore è consentito all’Azienda per la fattura del consumo idrico e per esigenze tecniche di servizio (esempio verifica delle perdite).

cpv. 6	---		L'Azienda è autorizzata a elaborare i dati raccolti nel rispetto delle normative federali e cantonali sulla protezione dei dati.
	13. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE		13. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE
Art. 85	Contravvenzioni	Art. 85	Contravvenzioni
cpv. 1	Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione dell'Azienda, fino ad un importo di CHF. 10'000.00, secondo l'Art. 145 cpv. 2 della Legge organica comunale.		Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Consiglio direttivo su segnalazione della Direzione, fino ad un importo di CHF. 10'000.00, secondo gli art. 145 e seguenti della Legge organica comunale (LOC). È applicabile la legge sulla procedura amministrativa (LPAm).
cpv. 2	Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla notifica.		Contro le decisioni del Consiglio direttivo è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla notifica.
cpv. 3	L'Azienda nei casi di infrazione accertata può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.		Invariato
Art. 86	Contestazioni e procedure	Art. 86	Contestazioni e procedure
cpv. 1	Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate all'Azienda entro trenta giorni.	cpv. 1	Contro le decisioni della Direzione dell'Azienda è data facoltà di reclamo per iscritto al Consiglio direttivo entro 15 giorni dalla notifica.
cpv. 2	Contro la presa di posizione dell'Azienda è data facoltà di reclamo per scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.	cpv. 2	Avverso le decisioni del Consiglio direttivo, nell'ambito di contestazioni fra utenti (clienti) ed Azienda, è data facoltà di ricorso al Consiglio Stato nei modi e nei termini previsti dalla Legge sulla procedura amministrativa (LPAm).
cpv. 3	Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dagli art. 40 e segg. LMSP.	cpv. 3	Contro le altre decisioni del Consiglio direttivo di carattere amministrativo è data parimenti facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica. <i>(confronta art. 10 cpv. 3 Statuto).</i>

cpv. 4	Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.	cpv. 4	Invariato
	14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 87	Abrogazione	Art. 87	Abrogazione
	Il presente Regolamento sostituisce i Regolamenti comunali per la fornitura di acqua dei previgenti 13 Comuni che con l'aggregazione hanno dato vita alla nuova Città di Bellinzona (Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant'Antonio e Sementina). Gli stessi sono di conseguenza abrogati, come pure ogni altra disposizione incompatibile o contraria.		Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile, adottato dal Consiglio comunale in data 29 gennaio 2018. Lo stesso è di conseguenza abrogato, come pure ogni altra disposizione incompatibile o contraria.
Art. 88	Norma transitoria	Art. 88	Norma transitoria
	Entro il 31 dicembre 2019, gli abbonati dei quartieri di Moleno, Pianezzo, Preonzo, S. Antonio sono tenuti a modificare le proprie installazioni interne per permettere la posa di un contatore per misurare il consumo di acqua, nonché a conformarsi ai requisiti tecnici previsti al Capitolo 6. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.		Entro il 31 dicembre 2022, gli abbonati dei quartieri di Moleno, Pianezzo, Preonzo, S. Antonio sono tenuti a modificare le proprie installazioni interne per permettere la posa di un contatore per misurare il consumo di acqua, nonché a conformarsi ai requisiti tecnici previsti al Capitolo 6. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.
Art. 89	Entrata in vigore	Art. 89	Entrata in vigore
	Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2018		Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2022, riservata la ratifica della competente autorità cantonale.

3. Conclusioni

L'attuale regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile è stato approvato dal Consiglio comunale il 29 gennaio 2018; il nuovo assetto istituzionale con l'istituzione di Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) quale ente autonomo della Città di Bellinzona richiede un aggiornamento delle attuali basi legali.

4. Dispositivo

In considerazione di quanto sopra esposto, codesto lodevole Consiglio comunale è quindi invitato a voler **risolvere**:

1 – Il Regolamento per la fornitura di acqua potabile è modificato come alle proposte contenute nell’insero A, parte integrante del presente messaggio municipale.

2 – Le modifiche entrano in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica da parte della Sezione Enti Locali.

3 – Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco
Mario Branda

Il Segretario
Philippe Bernasconi

Allegato:

- Regolamento